

DELIBERA N. 371/24/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VIDEOMEDIA S.P.A. (FORNITORE
DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI PER LA DIFFUSIONE IN AMBITO
LOCALE “TELECHIARA) PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO
2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 settembre 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell’8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell’art.

11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di seguito “*Codice di autoregolamentazione*”;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, come modificata dalla delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le Comunicazioni tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia, adottata ai sensi dell’Accordo quadro approvato con delibera n. 427/22/CONS, con la quale l’Autorità ha delegato il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in materia di attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale;

VISTO il “*Manuale di procedure operative*”, attraverso il quale l’Agcom ha fornito ai Corecom linee guida uniformanti in materia di procedimenti delegati di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale disciplinati dalla delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS dell’8 novembre 2023;

VISTA la nota del 7 giugno 2024 (prot. n. 0145010) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato d’ufficio nei confronti della società Videomedia S.p.A. a seguito dell’analisi della programmazione dell’emittente televisiva in ambito locale “Telechiara” nell’ambito dell’attività di monitoraggio nel periodo non elettorale compreso tra il 7 febbraio 2024 e il 13 febbraio seguente, durante la quale sono “*state rilevate 7 trasmissioni (una per ciascuna giornata) di un messaggio di circa 17-18 secondi*”, il tutto in violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 7, comma 3, del *Codice di autoregolamentazione*. Al riguardo, il Comitato regionale competente, dopo aver avviato in data 20 febbraio 2024 l’accertamento nei confronti della società Videomedia S.p.A., nell’esercizio delle funzioni delegate delle attività di monitoraggio televisivo e vigilanza ai sensi della delibera 427/22/CONS, disciplinate dalla legge n. 689/81 e dalla delibera n. 410/14/CONS, richiedendo le copie delle registrazioni dei programmi diffusi nella settimana 7 febbraio - 13 febbraio 2024, ha contestato successivamente in data 9 aprile 2024 all’emittente televisiva “Telechiara” la violazione dell’articolo 7, comma 3, del *Codice di autoregolamentazione* e, valutate le memorie della società ribadite in sede di audizione, a conclusione della fase istruttoria ha proposto con la delibera n. 7/2024 del 24 maggio 2024 all’Autorità “*l’adozione di una sanzione da adottarsi ai sensi dell’art. 11-quinquies, comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*”, trattandosi di violazione di messaggi autogestiti a pagamento non elettorali da essa disciplinati;

ESAMINATE le memorie del 7 maggio 2024 con le quali “Telechiara” ha rappresentato le seguenti controdeduzioni, ribadite in sede di audizione in data 21 maggio 2024, con le quali:

- *preliminarmente, osservava come la sanzione amministrativa prevista per la violazione contestata non rientrasse tra quelle per le quali è escluso il beneficio della possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/81. Ne conseguirebbe la nullità dell’atto di accertamento e contestazione in quanto privo dell’indicazione che lo stesso si sarebbe potuto definire con l’applicazione della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/81 e s.m.i., con la precisazione dell’importo del terzo del massimo o del*

doppio del minimo; a supporto delle tesi espresse, la Società richiama la sentenza 12 novembre 2007, n. 23506, della Suprema Corte di Cassazione: “con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto nullo il verbale di accertamento della violazione che contenga solo l’indicazione della sanzione minima edittale, ma non contenga anche la precisazione dell’importo da pagare in misura ridotta, nonché delle modalità e dei termini entro i quali effettuare il pagamento”;

- *nel merito, la violazione contestata è comunque infondata in quanto il messaggio in questione non rientra tra i messaggi politici autogestiti a pagamento;*

CONSIDERATO che, come rappresentato dal competente Comitato regionale:

- *in via preliminare non si può “accogliere la richiesta di annullamento avanzata dalla Società in sede di controdeduzioni per la mancata indicazione della sanzione in misura ridotta in quanto, al di là della radicale carenza di potere dei Comitati in materia sanzionatoria, come già esplicitato in sede di contestazione e dalla stessa chiaramente evincibile, un’eventuale sanzione comminata ai sensi dell’art. 11-quinquies, comma 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 non avrebbe carattere pecuniario ma ripristinatorio, rendendo così non quantificabile, e quindi fattualmente inapplicabile, qualsivoglia forma di “pagamento in misura ridotta”. L’eventuale sanzione pecuniaria, prevista dal successivo comma 3 del medesimo articolo, risulta infatti essere una misura accessoria prevista come conseguenza di un comportamento, l’inottemperanza ad un ordine dell’Autorità, che rappresenta un distinto fatto giuridico. Inoltre, nel procedimento in questione, l’atto di contestazione deve considerarsi come un passaggio endoprocedimentale, propedeutico ma non vincolante rispetto all’atto finale, a valenza esterna, che codesta Autorità deciderà di adottare quale conclusione esplicita del procedimento; di conseguenza l’atto di contestazione, che non esprime la determinazione finale dell’Amministrazione, potrà essere contestato soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato, in quanto la lesione della sfera giuridica del soggetto destinatario dello stesso è normalmente imputabile all’atto che conclude il procedimento (cfr. Tar Puglia - Lecce - Sez.III - 17 agosto 2017 n.1413)”;*

- *nel merito, non si può “accogliere la tesi di infondatezza della contestazione in quanto, appurata in sede di monitoraggio la natura di spazio televisivo a pagamento (“Questo programma è stato finanziato dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei nel Parlamento italiano”), non sono consentite forme di comunicazione politica a pagamento diverse dai messaggi autogestiti a pagamento, che costituiscono infatti l’unica forma possibile di cessione a titolo oneroso di spazi di comunicazione politica sulle emittenti locali”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, sia di programmi di comunicazione politica;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 2, comma 1, *lett. d)*, del *Codice di autoregolamentazione* e in materia di attuazione del principio del pluralismo di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, si intende per «messaggio politico autogestito a pagamento», “ogni messaggio recante l’esposizione di un programma o di una opinione politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del *Codice di autoregolamentazione* relativo ai messaggi autogestiti a pagamento in periodo non elettorale “le emittenti televisive locali [...] devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la

seguinte dicitura: «Messaggio politico a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente»;

RILEVATO che dalle registrazioni relative al periodo 7-13 febbraio 2024, articolate come da tabella in atti nei giorni: 7 febbraio 2024 (18:31:17-18:31:33), 8 febbraio 2024 (18:33:15-18:33:32), 9 febbraio 2024 (18:33:15-18:33:32), 10 febbraio 2024 (20:37:56-20:38:14), 11 febbraio 2024 (18:30:53-18:31:09), 12 febbraio 2024 (18:31:49-18:32:06) e 13 febbraio 2024 (20:37:31-20:37:47), risulta trasmesso un messaggio *“nel quale, per tutta la durata dello stesso, appare l'immagine di un deputato in carica al Parlamento Europeo, on. Sergio BERLATO, affiancata dal logo del gruppo parlamentare “Conservatori e Riformisti europei”, mentre una voce fuori campo recita: “Difendere la qualità, la tipicità e la salubrità delle nostre produzioni...(...) Sergio Berlato, la tua voce in Europa”;* sul punto, si evidenzia inoltre la comparsa, all'inizio ed alla fine del messaggio e per un periodo non superiore ai due secondi, della dicitura: *“Questo programma è stato finanziato dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei nel Parlamento italiano”;*

RITENUTO che, come rappresentato dal Comitato regionale competente sulla base degli accertamenti istruttori e della documentazione in atti:

- *il messaggio è ascrivibile alla fattispecie dei “Messaggi politici autogestiti a pagamento” come definiti dal citato art. 2, lett. d) del Codice di autoregolamentazione in quanto, sebbene la durata ristretta appaia più affine alla categoria degli “spot”, il contenuto del messaggio è di natura politica e quindi del tutto estraneo alla comunicazione di tipo commerciale o istituzionale, né potrebbe trattarsi di un programma di informazione o di comunicazione politica realizzato dall'emittente in quanto, seppure per un breve istante, il messaggio riporta la dicitura: “Questo programma è stato finanziato dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei nel Parlamento italiano”, così confermando la propria natura di spazio televisivo a pagamento;*
- *il messaggio in questione non riporta in alcun momento la dicitura in sovraimpressione “Messaggio politico a pagamento”;*
- *il messaggio, pur presentando per tutta la sua durata il logo dei “Conservatori e Riformisti europei”, non consente di identificare esplicitamente questi ultimi quali “Soggetto politico committente” ai sensi di legge, in quanto la dicitura “Questo programma è stato finanziato dal Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei nel Parlamento italiano” appare solo all'inizio ed alla fine del messaggio e per un periodo non superiore ai due secondi e la sola presenza grafica, integrata nel messaggio video, del logo del Gruppo, non appare equivalente e sovrapponibile a quanto richiesto dal legislatore con l'indicazione esplicita del committente in “sovrimpressioni”;*

RITENUTO, pertanto, che la fattispecie oggetto di procedimento integra gli estremi della violazione, da parte della società esercente l'emittente televisiva in ambito locale “Telechiara”, dell'articolo 7, comma 3 del *Codice di autoregolamentazione* e degli artt. 11-*quater* della legge n. 28/2000 in materia di messaggi autogestiti a pagamento non elettorali;

RITENUTA in attuazione dell'art. 11-*quinqüies* comma 2, della legge 28 del 2000, il quale prevede che *“l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo”* l'applicabilità al caso di specie dell'art. 10, comma 8, lett. a), della citata legge con *“la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”;*

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Videomedia S.p.A., esercente l'emittente televisiva "Telechiara" di trasmettere, entro tre giorni dalla notifica del presente atto e per i quindici giorni successivi, un messaggio in cui si dia atto dell'avvenuta violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* per aver trasmesso, nel periodo non elettorale dal 7 febbraio al 13 febbraio 2024 un messaggio politico autogestito a pagamento privo in sovrimpressione e per tutta la sua durata della dicitura: «Messaggio politico a pagamento», nonché dell'indicazione del soggetto politico committente, in violazione dell'articolo 7, comma 3 del *Codice di autoregolamentazione*.

Al messaggio, nel quale si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine, dovrà essere dato un risalto non inferiore, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, allo Speciale e ai messaggi autogestiti a pagamento oggetto del procedimento.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Videomedia S.p.A., al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba